

COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL C.C. N. 19 del 19.4.2000

Titolo I

Art. 1 – Il Comune

Il Comune di Cervignano d'Adda è un ente autonomo, territoriale, di governo e di amministrazione, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica.

Rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.

L'autogoverno di questo Comune si realizza attraverso i poteri e gli istituti stabiliti da questo statuto.

Art. 2 – Finalità

Il Comune di Cervignano d'Adda, volendo favorire la crescita di una società che serva sempre più e meglio l'uomo e che aiuti i singoli ed i gruppi ad affermare e sviluppare la propria dignità, fonda la sua azione sui principi di libertà, pace, uguaglianza, solidarietà e giustizia, rimuovendo qualsiasi discriminazione nel rispetto dei principi indicati dalla Costituzione.

Il Comune volendo prestare particolare attenzione alle forme di crescente povertà – comunque si manifestino -, crea strumenti atti a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale, sociale ed economico, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle leggi nazionali e regionali.

Il Comune, pertanto, assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, di Enti, associazioni e gruppi di volontariato.

Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alla tutela e allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 – Funzioni

Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune di Cervignano d'Adda:

- a) è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato o dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
- b) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento dei servizi;
- c) coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;
- d) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri enti locali, nelle forme previste dalle leggi;
- e) si conforma ai criteri e alle procedure stabilite con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale;
- f) promuove forme associative con altri Enti pubblici per l'erogazione di servizi alla cittadinanza.

Art. 4 – Il territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone.

Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Cervignano d'Adda ha una estensione di Kmq. 4,12 e confina a nord con i comuni di Paullo e Zelo Buon Persico, a sud con i comuni di Mulazzano e Galgagnano, a est con i comuni di Zelo Buon Persico e Galgagnano e a ovest con il comune di Mulazzano.

La sede del Comune è presso il palazzo di piazza del Municipio, 1.

Lo stemma del Comune, concesso con decreto del sig. Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1993, è “d’azzurro al cervo saliente, d’oro, con entrambe le zampe posteriori sostenute dalla pianura di verde. Ornamenti esteriori da Comune”.

Il gonfalone è un drappo partito di giallo e di verde, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto, con l’iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.

Art. 5 – Albo pretorio ed informazione

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l’affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi degli uffici.
4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un’informazione adeguata sulle attività del comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito regolamento.

Titolo II

Art. 6 – Organi

Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 7 – Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8 – Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l’azione complessiva dell’ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Verifica con cadenza annuale, in occasione della presentazione del conto di gestione, l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco.

Art. 9 – Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni concernenti:
i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali, i conti consuntivi, i piani territoriali urbanistici generali
3. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'albo pretorio e notificati dal Messo comunale al domicilio dei consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima (compreso quello di consegna ed escluso quello di seduta) per la convocazione delle sedute ordinarie;
 - b) almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
 - c) almeno tre giorni prima (compreso quello di consegna ed escluso quello della seduta) per tutti gli altri casi.
5. Gli adempimenti previsti al terzo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolti dal consigliere anziano.

Art. 10 – Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. Per la costituzione di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza sarà attribuita alle opposizioni.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e la pubblicità degli atti. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano. Le sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale può, inoltre costituire, per determinate materie, commissioni miste cui partecipino soggetti estranei allo stesso, questi stabilirà i criteri relativi alla composizione ed al funzionamento, alla nomina dei componenti provvede il sindaco con decreto. Le sedute di tali commissioni non sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge e da regolamento .
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.
6. Le sedute non sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 11 – Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 12 – Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Le condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità sono regolate dalla legge; ai sensi dell'art.5 della legge 154/81 i consiglieri comunali possono essere eletti e o nominati componenti del consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale. Le modalità di elezione e o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate ai sensi dell'art. 1 comma 2-ter della L. 81/1993 da colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72 comma 4 del testo unico approvato con D.P.R. 570/60, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 comma 7 della L. 81/93.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dal disposto dell'art. 31 comma 2 bis della Legge 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
4. I consiglieri decadono dalla carica in seguito alla mancata partecipazione a n. 3 sedute consiliari consecutive non giustificate. Il consigliere assente deve inviare giustificazione dell'assenza entro 15 giorni dalla seduta consiliare cui non ha partecipato, e comunque, prima della seduta consiliare successiva. Il consiglio comunale nella prima seduta successiva esamina la causa di giustificazione e sentite le ragioni del consigliere assente decide in ordine all'accoglimento della giustificazione. La decadenza del consigliere viene deliberata dal consiglio comunale.

Art. 13 – Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta ed ai capigruppo consiliari.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, all'inizio e alla fine del mandato, i redditi posseduti.
5. Ogni consigliere comunale, quale titolare dell'azione di stimolo e di vigilanza sulle attività e sulle iniziative del Comune ha diritto di presentare proposte di deliberazioni secondo le modalità da disciplinare con regolamento.
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi e da appositi regolamenti comunali.

Art. 14 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni e la costituzione di nuovi gruppi nel corso della legislatura.

Art. 15 – La Giunta Comunale

La Giunta è l'organo di governo e di alta amministrazione del Comune; realizza il programma approvato dal Consiglio comunale, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio, svolge l'attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

E' vietata alla Giunta di deliberare in ordine alla ordinaria amministrazione, che deve essere demandata, in forza di leggi e regolamenti, a organi burocratici del Comune. Di essa la Giunta ha conoscenza, in conformità a quanto disposto dai regolamenti, solo ai fini di indirizzo politico amministrativo, di finalizzazione, di coordinamento, di controllo e vigilanza.

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di n. 4 assessori, scelti fra i componenti del consiglio comunale o ad esso estranei.

Il Comune di Cervignano d'Adda, in conformità alla legge 142/90, prevede la possibilità di eleggere uno e uno solo assessore tra i cittadini non facenti parte del consiglio, residenti in Cervignano d'Adda, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Non possono comunque essere eletti alla carica di assessore i cittadini che sono stati candidati nelle elezioni comunali immediatamente precedenti e non sono stati eletti.

La legge regola la nomina, la costituzione e la situazione giuridica degli assessori.

Le riunioni di giunta possono articolarsi in due momenti: il primo di disamina dei provvedimenti da adottare, cui possono partecipare terzi in grado di portare contributo all'esame dell'ordine del giorno, il secondo deliberativo, segreto nelle forme di legge. Le deliberazioni devono essere pubblicizzate in modo da assicurare la più ampia ed effettiva conoscenza da parte della comunità locale.

L'elenco dei provvedimenti adottati deve essere trasmesso, contestualmente alla loro affissione all'albo pretorio del Comune, ai capigruppo consiliari ed è posto a disposizione dei singoli consiglieri, i quali possono richiedere – e in tal caso devono avere – tutte le informazioni circa il procedimento amministrativo.

La Giunta deve esercitare collegialmente le proprie funzioni; essa delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti determinata per eccesso e a maggioranza dei presenti, a meno che la legge non disponga diversamente.

Gli assessori sono preposti ai servizi comunali individuati per settori omogenei, per delega del sindaco.

Art. 16 – Competenze della Giunta

La Giunta comunale ha competenza su tutte le materie che non sono di competenza di altri soggetti indicati dalla legge. Per quanto attiene l'individuazione dei limiti di competenza della stessa alle materie regolate dall'art. 32 della legge 142/90 si precisa:

alla lettera f) l'approvazione di disciplinare di incarico professionale non è considerato affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

Art. 17 – Il Sindaco

Il Sindaco è presidente del consiglio comunale, capo dell'Amministrazione comunale e ufficiale del governo del Comune. La sua situazione giuridica e le sue attribuzioni sono determinate per legge.

Dispone la convocazione del Consiglio comunale e propone gli argomenti da trattare;

Propone argomenti da trattare e dispone con atto, anche informale, la convocazione della Giunta e la presiede;

Ha facoltà di delega parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori

Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio comunale.

Devono altresì essere portate a conoscenza della comunità locale.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco:

in caso di sua assenza o impedimento temporaneo; in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, fino alle nuove elezioni; nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

Il Vice Sindaco viene nominato dal Sindaco, unitamente alla nomina dei componenti la Giunta.

Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del vice Sindaco, le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

Il Vice Sindaco dovrà essere individuato con il documento programmatico sulla base del quale verrà nominata la Giunta comunale. In tale documento il Vice Sindaco sarà il primo degli assessori elencati dopo il candidato Sindaco. Gli altri assessori fungeranno da Vice Sindaco, secondo l'ordine in cui figurano elencati nel documento stesso, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, così come individuato nel presente comma, con l'esclusione degli Assessori esterni al Consiglio comunale ove eletti.

Art. 18 – Competenze del Sindaco

Spettano al Sindaco, oltre ai compiti che gli vengono attribuiti dalla legge, tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi del Comune o al Segretario:

a) presentare al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro il termine di insediamento del consiglio comunale in seguito alla tornata elettorale;

b) richiedere finanziamenti a enti pubblici e privati;

c) emanare le ordinanze;

d) conferire le specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge, lo statuto ed i regolamenti riservano alla sua competenza. Agli assessori sono delegate funzioni di controllo e di indirizzo e relativa firma degli atti delegati;

e) le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune;

f) l'atto di delega è comunicato al Prefetto;

g) il Sindaco può delegare a consiglieri funzioni di ufficiali di governo nei soli casi previsti dalla legge;

h) le deleghe conservano efficacia sino alla revoca.

Art. 19 – Il Segretario comunale

Il Segretario comunale collabora con il Sindaco, dal quale funzionalmente dipende e con gli assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.

E' organo di consulenza giuridico-amministrativa; su direttive del Sindaco e a richiesta degli assessori, in conformità alla disciplina regolamentare, adotta i provvedimenti necessari per il

conseguimento della razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; dispone, in conformità alla norma regolamentare, direttamente o a mezzo incaricati, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti e nell'acquisizione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati.

Riferisce al Sindaco e alla Giunta circa l'esito delle ispezioni eseguite e adotta, di intesa con i medesimi, i conseguenti provvedimenti.

I regolamenti e le leggi definiscono la posizione del segretario comunale nell'organizzazione amministrativa del Comune e ne specificano gli strumenti di intervento.

A richiesta della maggioranza semplice del Consiglio e delle commissioni, riferisce circa le ispezioni eseguite e sulle ragioni della omessa vigilanza e può essere sentito su ogni questione.

La situazione giuridico economica del segretario comunale e le ulteriori attribuzioni sono regolate per legge.

In caso di sopravvenuto impedimento, in modo tale da non permettere i normali sistemi di supplenza del segretario comunale il Consiglio e la Giunta comunale possono scegliere uno dei loro membri a fare le funzioni di segretario con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

Il Segretario Comunale svolge, qualora sia stato nominato dal Sindaco, sentito il parere della Giunta, funzioni di Direttore Generale, compete al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico determinato in via provvisoria e che dovrà trovare, comunque disciplina definitiva in sede contrattuale.

Art. 20 – Dirigenti e responsabili

Secondo i principi e i disposti contenuti nella legge e nei diversi livelli di contrattazione, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, le procedure di scelta, preposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Essi saranno responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture che dirigono; potranno essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nella loro competenza.

La nomina e la preposizione agli uffici presupporrà l'effettivo accertamento di requisiti indicati.

Art. 21 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

La giunta, vagliate le esigenze degli uffici e dei servizi, in mancanza di personale professionalmente idoneo allo svolgimento delle funzioni di responsabili e dei servizi e degli uffici, può incaricare estranei mediante contratto a tempo determinato sia di diritto pubblico che eccezionalmente, con delibera motivata, ai sensi dell'art. 51 L. 142/1990 di diritto privato.

Il regolamento disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi, il trattamento economico e la durata degli incarichi nonché le modalità di conferimento degli stessi.

Art. 22 – Servizi pubblici

Per il conseguimento dei propri fini il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi di ogni tipo sono prodotti ed erogati in base a valutazioni di convenienza economico-operativa e sociale. Queste valutazioni sono effettuate dal Consiglio comunale, da organismi comunali (legge 142/90 capo VII), da consorzi, società di partecipazione, da soggetti privati.

Il Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la verifica dell'efficienza e la produttività del servizio offerto.

Il Consiglio delibera le modalità di produzione ed erogazione dei servizi ed i relativi regolamenti.

Ogni anno il Sindaco invia una relazione al Consiglio comunale sull'attività degli enti e sull'azione svolta dal Comune negli enti ai quali partecipa, sulla situazione dei servizi pubblici in relazione alla specifica domanda sociale.

Art. 23 - Conferenze di servizi

Il regolamento consiliare determina le modalità e le attribuzioni del Sindaco nella partecipazione alle conferenze previste dall'art. 27 n. 3 legge 142/90 e dall'art. 14 legge 241/90 nonché le modalità di espressione da parte dello stesso Sindaco del consenso dell'amministrazione comunale ai sensi del n. 4 del medesimo articolo.

Art. 24 – Aziende speciali e istituzioni

In caso di necessità apposito regolamento determinerà le modalità di istituzione delle aziende speciali comunali, delle istituzioni ed il loro funzionamento.

Art. 25 – Il personale

Il personale del Comune, in base alla legge ed ai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.

Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità e sindacalizzazione.

Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale
- b) dotazione organica
- c) modalità di assunzione e cessazione del servizio
- d) diritti, doveri e sanzioni
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina
- f) trattamento economico.

Art. 26 – Revisore del conto

Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 27 – Controllo interno. Principi e criteri

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente. Il revisore dei conti è tenuto a partecipare alla seduta di Consiglio comunale di approvazione del conto consuntivo revisionato. Copia della relazione del revisore dei conti sarà trasmessa ai consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 28 – Principio di cooperazione

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 29 – Convenzioni

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale.

Art. 30 – Consorzi

Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 29, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

Il Consiglio comunale, oltre alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 31 – Unione di Comuni

In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di

Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 32 – Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolamentazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

Il Sindaco, anche mediante rappresentante munito di delega, definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Difensore civico

Art. 33 - Istituzione

Il presente statuto prevede la possibilità di istituire il difensore civico.

a) Il difensore civico può essere nominato dal consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza la prima volta col voto di 2/3 dei consiglieri eletti, le volte successive sempre con il voto della maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quello di elezione della giunta.

b) Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

c) Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula:

“Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”

Art. 34 – Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e di elevate attitudini morali e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità socio sanitarie locali
- c) i ministri di culto e gli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi

- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 35 – Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco informa il consiglio comunale nella prima seduta utile.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 36 – Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione il difensore può, in qualunque momento, farne relazione al consiglio.

Art. 37 – Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta una indennità stabilita con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 38 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa e referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 15% del corpo elettorale
- b) il consiglio comunale

La proposta di referendum dovrà essere sottoscritta da almeno un numero di sottoscrittori (comitato promotore) pari al 4% del corpo elettorale comunale.

Le firme dei proponenti dovranno essere raccolte presso l'ufficio elettorale o presso l'ufficio del giudice conciliatore nell'arco di 15 giorni dalla raccolta della prima firma.

Ultimata questa fase la Commissione, nominata dal Consiglio comunale e composta da Sindaco-Presidente, segretario, difensore civico, n. 2 esperti in materie giuridiche-amministrative di cui uno nominato dalla minoranza, valuta le condizioni di ammissibilità del referendum entro 30 gg. dalla data di raccolta dell'ultima firma.

Il Sindaco comunica tempestivamente al primo firmatario l'esito del giudizio.

Il Comitato dalla data di notifica del provvedimento ha tempo 60 gg. per la raccolta delle firme autenticate presso l'ufficio elettorale.

Il referendum si dà per ammesso una volta raggiunto un numero di firme pari al 15% del corpo elettorale, ivi comprese le firme del comitato promotore, che non devono essere ripetute.

La Commissione, entro i successivi 8 giorni, valuta la regolarità delle firme raccolte, ne dà tempestiva comunicazione, tramite il Sindaco, al Consiglio comunale che, entro i successivi 15 giorni, fissa la data del referendum da tenersi comunque entro e non oltre sei mesi dalla data del Consiglio comunale.

Il referendum verrà tenuto in una giornata festiva; i seggi saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00, immediatamente dopo inizierà lo spoglio.

Non potranno essere ammessi più di 3 quesiti referendari nel corso di un anno solare.

I seggi elettorali saranno composti da presidente, 3 scrutatori, un segretario alla cui nomina provvederà la commissione elettorale entro 15 giorni dalla data di convocazione dei comizi referendari.

Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre forme di voto.

Il referendum sarà valido al raggiungimento del 50% + 1 degli elettori aventi diritto al voto.

Per quanto non altrimenti indicato valgono le norme dei referendum nazionali.

Art. 39 – Effetti del referendum

1. Entro 60 gg dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 40 – Istanze – petizioni – proposte

Le istanze, le petizioni e le proposte di cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, andranno rivolte al sindaco e su di esse l'amministrazione comunale (secondo competenza organica) si pronuncerà nei seguenti termini:

- competenza del sindaco o del responsabile del servizio – giorni 20
- competenza della giunta comunale – giorni 30
- competenza del consiglio comunale – giorni 45

Il sindaco, se opportuno, ne darà notizia ai capigruppo consiglieri.

Associazionismo e partecipazione

Art. 41 – Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 43, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 42 – Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. L'Amministrazione Comunale assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni senza fine di lucro, nello svolgimento delle proprie attività rivolte alla cittadinanza, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività della civica amministrazione

Art. 43 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa generale negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 44 – Incentivazione

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 45 – Partecipazione alle commissioni

Le commissioni consiliari su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 46 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell' amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 47 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241=

6. Il regolamento sul diritto di accesso disciplina le modalità di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo

Art. 48 – Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 4% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare (referendum).

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 49 – Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 50 – Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 51 – Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 52 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente regolamentato nel presente statuto si fa esplicito riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

Art. 53 – Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

